

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1333/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 121, lettera a) e l'articolo 194, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione, del 16 settembre 1994, che stabilisce norme di qualità per le banane ⁽²⁾, il regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione, del 15 dicembre 1995, che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 239/2007 della Commissione, del 6 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine ai requisiti relativi alle comunicazioni nel settore della banana ⁽⁴⁾, sono state modificate in modo sostanziale ⁽⁵⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tali regolamenti incorporandole in un unico atto.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 ha previsto che vengano definite norme di commercializzazione per le banane. Tali norme hanno come obiettivo di garantire l'approvvigionamento del mercato con prodotti omogenei, di qualità soddisfacente, in particolare per le banane raccolte nell'Unione per le quali occorre proseguire gli sforzi di miglioramento qualitativo.
- (3) La molteplicità delle varietà immesse in commercio nell'Unione, nonché delle pratiche commerciali, induce a istituire norme minime per le banane verdi non maturate, ferma restando la fissazione ulteriore di norme applicabili ad un altro stadio commerciale. Le caratteristiche e le modalità di immissione in commercio della banana-fico inducono ad escludere tale prodotto dal campo d'applicazione delle norme dell'Unione.
- (4) Tenuto conto degli obiettivi perseguiti, è opportuno autorizzare i produttori di banane degli Stati membri ad applicare norme nazionali nel loro territorio per la loro produzione, unicamente per le fasi della filiera successiva a quella della banana verde non maturata, a condizione

che le disposizioni non siano incompatibili con le norme dell'Unione e non costituiscano un ostacolo alla libera circolazione delle banane nell'Unione.

- (5) È necessario tener conto del fatto che condizioni di produzione sfavorevoli, a seguito di fattori climatici di Madera, delle Azzorre, dell'Algarve, di Creta, della Laconia e di Cipro, impediscono alle banane di raggiungere la lunghezza minima prescritta. In tal caso la produzione dovrebbe poter essere immessa in commercio, purché sia classificata nella categoria II.
- (6) Occorre adottare misure intese ad assicurare l'applicazione uniforme di tali norme di commercializzazione applicabili alle banane, in particolare in materia di controlli di conformità.
- (7) Pur tenendo conto delle caratteristiche di un prodotto altamente deperibile, nonché dei metodi di commercializzazione e delle pratiche di controllo in vigore, occorre prevedere che il controllo di conformità venga effettuato di norma allo stadio cui si applicano le norme.
- (8) Un prodotto che superi il controllo in questa fase è considerato conforme alle norme. Tale valutazione lascia impregiudicata la possibilità di ulteriori verifiche operate in materia imprevista ad una fase successiva, fino all'impianto di maturazione.
- (9) Il controllo di conformità va effettuato non in maniera sistematica ma per sondaggio, esaminando un campione globale prelevato a caso sulla partita scelta dall'organismo competente ai fini del controllo e ritenuto rappresentativo della partita stessa. A tal fine occorre rendere applicabili le pertinenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽⁶⁾.
- (10) Il commercio della banana è soggetto a una fortissima concorrenza. Gli stessi operatori hanno istituito rigorose pratiche di controllo. Non occorre pertanto sottoporre ai controlli alla fase prevista gli operatori che presentino adeguate garanzie in materia di personale e di attrezzature di movimentazione e che possano garantire una qualità costante delle banane da essi commercializzate nell'Unione. Tale esenzione dovrebbe essere concessa dallo Stato membro sul cui territorio è di norma operato il controllo. Essa dovrebbe essere tuttavia revocata in caso di mancato rispetto delle norme e delle condizioni imposte per beneficiarvi.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 245 del 20.9.1994, pag. 6.⁽³⁾ GU L 304 del 16.12.1995, pag. 17.⁽⁴⁾ GU L 67 del 7.3.2007, pag. 3.⁽⁵⁾ Vedi Allegato V.⁽⁶⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.